



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti gli accreditati per accompagnamento operativo (Disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo)

del 2 settembre 2022

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),

e l'articolo 30 capoverso 2 e l'articolo 32 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022²,

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti gli accreditati per l'accompagnamento operativo:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. la precisazione di singoli criteri di valutazione di cui all'articolo 31 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse³;
- c. i costi computabili;
- d. le procedure;
- e. la scelta e i compiti dei coach centrali;
- f. la durata della prestazione di sostegno.

Art. 2 Condizioni per i richiedenti

¹ Di norma, l'impresa dimostra di avere già sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera a dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴ se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

² Le domande per accreditati per un coaching di crescita ai sensi dell'articolo 29 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse possono essere presentate da giovani imprese fondate al massimo 10 anni prima.

Art. 3 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda deve essere presentata a Innosuisse per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione.

² Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto al sostegno e della sua entità.

³ Ai richiedenti può essere richiesto, oltre alla domanda scritta, di prendere parte a uno scambio di opinioni personale o di presentare oralmente il proprio modello operativo davanti a una giuria conformemente alle istruzioni fornite da Innosuisse.

⁴ La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

⁵ Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Fanno eccezione le domande per coaching di crescita (articolo 29 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁵) che di norma possono essere presentate soltanto nell'ambito di bandi di concorso entro i termini ivi indicati.

¹ RS 420.2

² RS 420.231

³ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

⁴ RS 420.231

⁵ RS 420.231

Art. 4 Precisione dei criteri di valutazione

¹ Nell'ambito della valutazione del potenziale dei fondatori e dei loro team per l'attuazione del modello operativo ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁶, quest'ultima presuppone che essi siano disposti ad accettare consigli.

² Nell'ambito della valutazione della competitività ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera e dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse viene valutato se il prodotto, il servizio o il modello operativo può essere difeso nei confronti della concorrenza, ad esempio perché non è facilmente imitabile o può essere protetto.

³ Per le domande di coaching iniziale o centrale (articolo 29 lettere a o b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse), nell'ambito della valutazione dello stadio di sviluppo ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera d dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse quest'ultima presuppone che i richiedenti possano presentare un'attestazione di fattibilità o siano in grado di fornirla nell'immediato futuro.

⁴ Per le domande di coaching di crescita (articolo 29 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse), nell'ambito della valutazione delle referenze e delle ambizioni dei fondatori e dei loro team ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera g dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse quest'ultima presuppone che aspirino a una forte crescita e abbiano l'ambizione di assumere un ruolo di leadership nel segmento di mercato interessato.

Art. 5 Decisione di Innosuisse

¹ Innosuisse decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile.

² L'accredito per un coaching di crescita (articolo 29 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁷) viene concesso per mezzo di due diverse decisioni per due fasi dell'accompagnamento operativo. Al termine della prima fase, Innosuisse decide in merito all'ammissione alla seconda fase sulla base di una presentazione del modello operativo da parte dei beneficiari o delle beneficiarie dell'accredito e in virtù dei criteri ai sensi dell'articolo 31 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

³ Se accoglie una domanda, Innosuisse stabilisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito, con indicazione del genere di accompagnamento operativo per cui è utilizzabile l'accredito;
- b. l'obiettivo dell'accompagnamento operativo;
- c. il termine per l'utilizzo dell'accredito;
- d. le linee guida e i termini per i resoconti;
- e. gli altri diritti e obblighi dei richiedenti.

⁴ I beneficiari e le beneficiarie dell'accredito regolano il rapporto giuridico con i coach che offrono loro sostegno.

Art. 6 Coach centrale

I beneficiari e le beneficiarie dell'accredito scelgono un coach centrale. Il coach centrale funge da primo interlocutore e si assume la responsabilità prioritaria di seguire il processo di accompagnamento operativo. Nell'ambito del rapporto di accompagnamento operativo in questione, il coach centrale non può svolgere contemporaneamente il ruolo di coach specialista conformemente all'articolo 62 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁸.

Art. 7 Definizione dei traguardi intermedi e valutazione dello stato di avanzamento

¹ Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella decisione, Innosuisse può definire traguardi intermedi e termini. Innosuisse ha la facoltà di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi al più tardi una volta scaduti i termini prefissati. Durante tale verifica possono essere apportati adeguamenti o stabiliti ulteriori traguardi intermedi.

² Innosuisse può revocare l'accredito qualora risulti con probabilità sufficiente che gli obiettivi dell'accompagnamento operativo non possano essere raggiunti oppure le condizioni per la concessione di un accompagnamento operativo non siano più rispettate.

Art. 8 Durata della prestazione di sostegno

¹ Il beneficiario o la beneficiaria dell'accredito può ottenere prestazioni da coach fintanto che ciò è necessario e opportuno per il raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella decisione e l'accredito non è esaurito, tuttavia non oltre

- a. un anno in caso di accredito per un coaching iniziale (articolo 29 lettera a dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁹);
- b. tre anni in caso di accredito per un coaching centrale (articolo 29 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse);
- c. complessivamente due anni in caso di accredito per un coaching di crescita (articolo 29 lettera c dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse), con la prima fase che può durare al massimo sei mesi.

² La durata prevista al capoverso 1 può essere prolungata in casi motivati al massimo di un anno per ciascun accredito su richiesta dei beneficiari e delle beneficiarie dell'accredito. Non è possibile alcun prolungamento per gli accrediti per la prima fase di un coaching di crescita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

³ Innosuisse può inoltre prolungare accrediti di propria iniziativa qualora ciò sia necessario per garantire la partecipazione di coach ad audizioni previste nell'ambito della procedura di domanda per un coaching centrale (articolo 29 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di

⁶ RS 420.231

⁷ RS 420.231

⁸ RS 420.231

⁹ RS 420.231

Innosuisse) o nell'ambito della procedura per l'ottenimento di un'attestazione ai sensi dell'articolo 33 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse. In questi casi, il prolungamento dura fino all'audizione.

Art. 9 Importi massimi, utilizzo dell'accredito e ammontare dell'indennità per i coach

¹ L'importo massimo per la prima fase del coaching di crescita ammonta a 15'000 franchi. Per il resto, si applicano gli importi massimi ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁰.

² Il beneficiario o la beneficiaria dell'accredito può ottenere prestazioni di consulenza per l'importo massimo stabilito nell'accredito. L'accredito può essere utilizzato unicamente per prestazioni appropriate, realmente fornite e corrispondenti ai requisiti di legge.

³ I beneficiari e le beneficiarie dell'accredito possono ottenere prestazioni dallo stesso coach specialista ai sensi dell'articolo 62 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse per un massimo di 10'000 franchi.

⁴ Innosuisse remunera le prestazioni dei coach con i seguenti importi forfettari:

- a. per prestazioni generali di consulenza: 200 franchi all'ora;
- b. per un'analisi approfondita eseguita da un coach specialista: 2500 franchi;
- c. per un workshop individuale o un'analisi regolare eseguita da un coach specialista: 2000 franchi;
- d. per un programma didattico specializzato eseguito da un coach specialista: 1600 franchi;
- e. per una consulenza puntuale eseguita da un coach specialista: 200 franchi.

⁵ Se vengono fornite solo parti delle prestazioni indicate al capoverso 4, Innosuisse può ridurre le indennità.

⁶ Gli importi indicati al capoverso 4 sono comprensivi dell'eventuale IVA ma escludono qualsiasi ulteriore indennità.

Art. 10 Versamento dell'indennità

¹ I coach presentano ai beneficiari e alle beneficiarie dell'accredito un conteggio per ciascuna delle prestazioni fornite ai sensi dell'articolo 29 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹¹. Essi prendono posizione in merito all'elenco delle ore impiegate o delle prestazioni forfettarie fornite dai coach e ne autorizzano il pagamento.

² Il conteggio viene presentato e approvato con l'ausilio del sistema di immissione elettronico messo a disposizione da Innosuisse.

³ Il versamento dell'indennità da parte di Innosuisse ha luogo dopo che Innosuisse ha valutato la richiesta.

Art. 11 Disposizioni transitorie

La possibilità di prolungamento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 nonché l'importo massimo di cui all'articolo 9 capoverso 3 si applicano anche agli accrediti già in corso al 1° gennaio 2023 nonché alle domande presentate prima del 1° gennaio 2023.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

Le disposizioni d'esecuzione concernenti l'accompagnamento operativo del 16 novembre 2017 sono abrogate.

Art. 13 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

¹⁰ RS 420.231

¹¹ RS 420.231